

COMUNE DI MENDICINO



DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 13/11/2013

COMUNE DI MENDICINO Provincia di Cosenza P. zza Municipio 1 – 87040 MENDICINO

ARTICOLO 1_DESCRIZIONE DELL'ALBO

1. L'Albo dei fornitori individua l'elenco della categorie merceologiche alle quali si iscrivono le ditte fornitrici del Comune di Mendicino dei beni e servizi, con esclusione dell'ipotesi di lavori pubblici.
2. Le categorie merceologiche sono identificate sia per codice che per descrizione e sono indicate rispettivamente:

ALLEGATO A categorie per forniture
ALLEGATO B categorie per servizi
ALLEGATO C categorie di lavori
3. L'iscrizione all'Albo può essere richiesta per più categorie merceologiche.
4. L'Albo sarà utilizzato dal Comune di Mendicino come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e ogni volta che ci siano i presupposti per ricorrere all'esperienza di gara informale e/o di forniture e servizi in economia art. 125 D.Lgs 163/2006.

ARTICOLO 2_SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Possono presentare l'istanza di iscrizione all'albo tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative, etc., interessati a fornire beni e servizi al Comune di Mendicino ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - Iscrizione Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione;
 - Iscrizione al registro Prefettizio senza clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della Legge 381/91, se cooperativa sociale;
 - Possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06;
 - Inesistenza cause interdittive previste dall'art. 10 della legge del 31 maggio 1965 n. 575;
 - Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivati dalla stessa;
 - Assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con l'amministrazione.
 - Possesso della capacità tecnica e professionale dei fornitori e prestatori di servizi di cui all'art. 42 c.1 lettera a D.Lgs 163/06;
 - Possesso della capacità economica e finanziaria dei fornitori e prestatori di servizi di cui all'art. 41 c.1 lettera c. D.Lgs 163/06.

ARTICOLO 3_MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. Le ditte che intendono iscriversi all'albo fornitori del Comune di Mendicino devono compilare gli appositi moduli predisposti denominati ALLEGATO D e/o ALLEGATO E.
2. Nella domanda dovranno essere indicate le categorie e relative sottocategorie, desunte dall'elenco categorie merceologiche e di servizio e categorie di lavori per le quali si richiede l'iscrizione.
3. Le categorie per le quali l'impresa potrà chiedere l'iscrizione dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale quale risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A.
4. L'istanza e le dichiarazioni ivi contenute dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e dovrà essere indirizzata al COMUNE DI MENDICINO, P.zza Municipio 1 – 87040 Mendicino (CS).
5. L'istanza deve pervenire a mezzo di servizio postale ovvero mediante servizi privati di recapito postale all'indirizzo suddetto ovvero mediante recapito a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Mendicino.
6. All'istanza inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Certificato della C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi rilasciato ai sensi del D.P.R. 252/98;
 - Dichiarazione/i di tutti i soci in caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio, datata e sottoscritta, corredata di fotocopia del documento del sottoscrittore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale gli stessi dichiarino l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 c.1 lettera b e c del D.Lgs 163/06.

7. Per i soggetti che svolgono attività per le quali non è necessaria, ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., potranno presentare domanda di iscrizione con le modalità sopra indicate allegando la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dell'attività svolta, unitamente al certificato prefettizio antimafia.

ARTICOLO 4_ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

1. L'albo fornitori è "aperto" per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione.
2. Per il primo periodo di attivazione, ossia fino al 30 giugno 2014, l'albo fornitori verrà aggiornato con cadenza mensile in base alle istanze pervenute; successivamente si provvederà al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza annuale il 31 DICEMBRE di ogni anno.

Per le domande presentate dal 1 gennaio le ditte richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite nell'albo il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. L'accertamento di idoneità per l'iscrizione delle ditte che hanno presentato istanza verrà effettuato dal competente servizio dell'Area interessata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
4. Qualora la domanda sia incompleta, il medesimo servizio provvederà a richiedere un'integrazione indicando la documentazione e le informazioni mancanti e i termini restano sospesi. Esaurita la fase istruttoria, con determinazione dirigenziale verrà disposta l'iscrizione all'Albo.
5. Dell'iscrizione verrà data formale comunicazione a mezzo posta elettronica indicando la data di decorrenza della stessa coincidente con quella del provvedimento di iscrizione e la relativa scadenza; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà la non accoglibilità dell'istanza senza ulteriore avviso.

ARTICOLO 5_DURATA ISCRIZIONE E CAUSE DI CANCELLAZIONE

1. L'iscrizione all'albo ha durata triennale decorrente dalla data del provvedimento di iscrizione; scaduto tale termine, le imprese che non hanno presentato nuova domanda di iscrizione, sono cancellate d'ufficio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
2. La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
 - + Che l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività, nonché nei casi di mancate ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
 - + Che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori o con il pagamento di imposte e tasse previste dalla legislazione vigente;
 - + Che abbiano per più di tre volte declinato l'invito a gara senza favorire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto, in tal caso la cancellazione avverrà solo per la categoria merceologica interessata;
 - + Che, risultate aggiudicatrici di forniture non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e siano rese colpevoli di gravi inadempimenti (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio...);

la cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

3. La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.
4. Le ditte sono tenute a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione, pena la cancellazione dall'albo.

ARTICOLO 6_MODALITA' DI UTILIZZO

Per l'affidamento il responsabile del procedimento individua l'impresa da interpellare mediante il criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito dalla data di protocollazione, in relazione alla categoria merceologica, e alla completezza della domanda stessa.

In caso di affidamento diretto il responsabile del procedimento ha facoltà di individuare l'impresa da interpellare mediante sorteggio di un numero minimo di almeno 5 operatori economici presenti all'interno della categoria merceologica individuata; il sorteggio viene fatto mediante il criterio della rotazione con lo scorrimento, di

sorteggio in sorteggio, di tutti i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche.

L'inclusione dell'impresa nell'albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche forniture o servizi e l'Amministrazione comunale non è assolutamente vincolata nei confronti delle ditte stesse.

È facoltà dell'amministrazione di invitare alle gare anche ditte non iscritte all'albo, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire, ovvero risulti iscritto, per la categoria merceologica interessata, un insufficiente numero di ditte.

ARTICOLO 7_ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:

- allegato A elenco delle forniture
- allegato B elenco dei servizi
- allegato C elenco delle categorie dei lavori
- allegato D istanza di ammissione beni e servizi
- allegato E istanza di ammissione lavori